

La commissione mista potrà sottoporre all'approvazione delle rispettive autorità competenti le modifiche al presente Accordo ritenute necessarie. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le procedure fissate d'intesa tra le Parti.

Tale commissione, si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.

Art. 16.
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Con l'entrata in vigore del presente Accordo decadrà, a tutti gli effetti, l'Accordo culturale fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale socialista di Jugoslavia firmato il 3 dicembre 1960 a Roma.

Art. 17.
Modifiche e soluzione delle controversie

Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento. Le modifiche al presente Accordo, convenute dalle Parti contraenti, entreranno in vigore secondo le modalità stabilite per le vie diplomatiche.

Ogni controversia sorta fra le Parti contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.

Art. 18.
Durata e validità


Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere denunciato, a mezzo di notifica, in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti contraenti e in tal caso la denuncia avrà effetto dopo sei mesi dal giorno di ricevimento della notifica stessa.

La denuncia del presente Accordo non influirà sulla realizzazione dei programmi avviati ai sensi dello stesso, salvo quando diversamente stabilito dalle Parti.


In fede di che i sottoscritti rappresentanti delle Parti contraenti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma il 15 aprile 2014, in due originali, ciascuno in lingua italiana e montenegrina, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DEL
MONTENEGRO



LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 659):

Presentato dal sen. VITO ROSARIO PETROCELLI (M5S), il 12 luglio 2018.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente, il 2 agosto 2018, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubblica istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 13ª (Ambiente) e 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 3ª commissione il 7 agosto 2018 e il 23 ottobre 2018.

Esaminato in aula ed approvato il 20 novembre 2018.

Camera dei deputati (atto n. 1389):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri) in sede referente il 26 novembre 2018 con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VII (Cultura) e XIV (Politiche Unione europea).

Esaminato dalla III commissione il 28 novembre 2018 e il 19 dicembre 2018.

Esaminato in aula ed approvato, il 9 gennaio 2019.

19G00010

LEGGE 16 gennaio 2019, n. 6.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo medesimo.

